



Allegato alla Disposizione n. 61 del 13 DIC. 2006

**NORME
PER L'EFFETTUAZIONE
DEI TRASPORTI ECCEZIONALI**

Edizione 2006





INDICE

CAPITOLO 1 - PREMESSE

- 1.1 Scopo
- 1.2 Campo di applicazione
- 1.3 Definizioni
- 1.4 Abbreviazioni
- 1.5 Documentazione correlata

CAPITOLO 2 - AUTORIZZAZIONE

- 2.1 Richiesta dell'autorizzazione da parte della IF
- 2.2 Concessione dell'autorizzazione
- 2.3 Diramazione dell'autorizzazione
- 2.4 Prescrizioni contenute nell'autorizzazione

CAPITOLO 3 – NORME DI ESERCIZIO

- 3.1 Modalità di inoltro
- 3.2 Scorta
- 3.3 Programmazione dell'inoltro dei trasporti eccezionali
- 3.4 Annunci di effettuazione
- 3.5 Norme particolari di circolazione dei trasporti eccedenti il profilo limite di carico
 - 3.5.1 Trasporti con “ *divieto di incrocio in linea* ”
 - 3.5.2 Circolazione in linea dei trasporti con “ *divieto di incrocio in linea* ”
 - 3.5.3 Circolazione nelle stazioni dei trasporti con “ *divieto di incrocio in linea* ”

CAPITOLO 4 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE FERROVIARIE

- 4.1 Generalità
- 4.2 Etichette
- 4.3 Visita tecnica

ALLEGATI

- Allegato 1 Tipi di trasporti eccezionali
- Allegato 2-a Schema della richiesta di autorizzazione
- Allegato 2-b Schema del documento di autorizzazione
- Allegato 3 Punti critici delle eccedenze rispetto al profilo limite
- Allegato 4 Compiti degli agenti di scorta





CAPITOLO 1

PREMESSE

1.1 Scopo

Il presente testo normativo definisce gli aspetti connessi all'autorizzazione ed all'inoltro dei trasporti eccezionali.

1.2 Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente testo devono essere osservate dal personale del Gestore Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN), coinvolto nella programmazione per l'inoltro e nella gestione della circolazione dei trasporti eccezionali, e dal personale delle imprese ferroviarie (IF) autorizzate ad accedere alla IFN stessa.

1.3 Definizioni

Sono trasporti eccezionali quelli che non soddisfano alle normali condizioni previste per il carico e la circolazione dei veicoli.

I tipi di trasporti eccezionali sono quelli indicati nell'Allegato 1.

In funzione delle loro caratteristiche i trasporti eccezionali sono classificati come:

- **TES** - trasporti che, per le linee da percorrere, presentano eccedenze rispetto al profilo limite ammesso;
- **TEP** - trasporti che presentano eccedenze di massa rispetto a quella massima ammessa dalla linea;
- **TE** - restanti tipologie di trasporti eccezionali.

1.4 Abbreviazioni

Nel presente documento sono riportate le seguenti abbreviazioni:

AM	Agente della Manutenzione
DC	Dirigente Centrale
DCM	Dirigente Coordinatore Movimento
DCO	Dirigente Centrale Operativo
DM	Dirigente Movimento
DU	Dirigente Unico
IF	Impresa Ferroviaria
IFN	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
RIC	Accordo per lo scambio e l'utilizzazione delle carrozze in servizio internazionale
RIV 2000	Accordo tra Imprese Ferroviarie per lo scambio e l'utilizzazione dei carri





1.5 Documentazione correlata

- Unità Tecnica delle Ferrovie
- RIV 2000
- RIC
- Direttive per il carico
- Prefazione Generale all'Orario di Servizio
- Norme per la verifica tecnica dei veicoli
- Fiche UIC 502-1
- Fiche UIC 505-1
- Fiche UIC 596-6
- Fiche UIC 700





CAPITOLO 2 AUTORIZZAZIONE

L'inoltro dei trasporti eccezionali è subordinato alla concessione dell'autorizzazione, da parte dell'Unità del Gestore della IFN preposta, alla IF richiedente.

2.1 Richiesta dell'autorizzazione da parte della IF

La IF interessata all'inoltro di un trasporto eccezionale deve presentare la richiesta di autorizzazione alla Unità del Gestore IFN preposta.

La richiesta di autorizzazione deve essere compilata con i criteri stabiliti dalla Fiche UIC 502-1, rispettando lo schema riportato in Allegato 2-a.

2.2 Concessione dell'autorizzazione

Il documento d'autorizzazione deve essere redatto in conformità allo schema indicato nell'Allegato 2-b.

Ciascuna autorizzazione è contraddistinta da una "*sigla identificativa*" così definita:

- a) Sigla della Struttura che emette l'autorizzazione;
- b) Codice IF cliente: da elenco codici assegnati alle IF dal Gestore IFN;
- c)- Sigla della tipologia del trasporto:
 - TES,
 - TEP,
 - TE;
- d) Numero progressivo annuale:
 - da 10 a 99 per i TES effettuati con carri dotati di dispositivi per lo spostamento del carico;
 - da 100 a 599 per i TES;
 - da 600 a 799 per i TEP;
 - da 800 a 999 per i TE;
 - da 1000 a 9999 per i trasporti eccezionali a carattere continuativo (esempio: traffico combinato, trasporti militari, ecc...);
- e) Anno di emissione;
- f) Numero di protocollo.

Le autorizzazioni sono rilasciate per determinati itinerari e hanno validità limitata nel tempo.

A richiesta della IF le autorizzazioni possono essere prorogate seguendo la medesima procedura prevista per le nuove autorizzazioni. L'eventuale richiesta di proroga deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza della validità.

Durante il periodo di validità possono essere eseguiti più trasporti aventi caratteristiche corrispondenti a quelle del trasporto autorizzato.

L'autorizzazione è valida anche per eseguire trasporti identici aventi origine o destinazione in stazioni intermedie al percorso autorizzato.





L'autorizzazione non è valida per eseguire trasporti aventi caratteristiche diverse da quelle contenute nel documento stesso.

2.3 Diramazione dell'autorizzazione

La diramazione del documento di autorizzazione di cui all'Allegato 2-b, a cura dell'Unità del Gestore IFN che lo emette, deve interessare l'IF richiedente e le Unità centrali e periferiche del Gestore IFN coinvolte nella programmazione e nella gestione della circolazione del trasporto eccezionale.

La IF e le Unità del Gestore IFN devono estendere il documento di autorizzazione alle Strutture Organizzative, Operative ed agli impianti interessati alla circolazione del trasporto eccezionale.

2.4 Prescrizioni contenute nell'autorizzazione

Le condizioni d'inoltro di cui all'Allegato 2-b sono relative alla circolazione del trasporto eccezionale e sono costituite dall'insieme delle prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza di circolazione del trasporto.

Tali prescrizioni sono determinate dalle Unità del Gestore IFN preposte. Le suddette Unità devono verificare che le condizioni di carico e di assicurazione della merce, di circolabilità del veicolo sulla IFN e di ammissibilità all'imbarco abbiano compatibilità tecnica e funzionale agli standard di sicurezza richiesti.

Le Unità del Gestore IFN preposte alla determinazione delle prescrizioni devono verificare che le condizioni di circolabilità del trasporto rimangano invariate nel periodo di validità della relativa autorizzazione.

In caso di interventi programmati all'infrastruttura o ai veicoli tali da comportare diverse condizioni d'inoltro ai trasporti autorizzati, le suddette Unità devono tempestivamente comunicare le prescrizioni da modificare o da integrare all'Unità che ha emesso le autorizzazioni interessate. Per variazioni conseguenti ad interventi accidentali o non programmabili, le stesse Unità devono inoltre avvisare urgentemente gli agenti preposti alla gestione della circolazione, indicando le misure restrittive da attuare all'esercizio ferroviario.





CAPITOLO 3 NORME DI ESERCIZIO

3.1 Modalità di inoltro

Per l'inoltro dei trasporti eccezionali devono essere osservate le condizioni indicate nel documento di autorizzazione. E' ammesso apportare modifiche alle condizioni d'inoltro solo se prescritte dall'Unità del Gestore IFN che ha emesso l'autorizzazione o dagli agenti del Gestore IFN preposti alla scorta del trasporto.

Salvo che non sia diversamente disposto nel documento di autorizzazione, i trasporti eccezionali:

- devono percorrere solo l'itinerario autorizzato;
- devono essere istradati esclusivamente sul binario di sinistra o legale delle linee a doppio binario;
- non possono percorrere in senso inverso l'itinerario e il binario autorizzati, neppure per retrocessione in caso di anormalità di circolazione;
- possono percorrere anche tratti di linee affiancati ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento per la circolazione dei treni (RCT).

Nel caso in cui il trasporto debba essere inoltrato con modalità diverse da quelle autorizzate, la IF deve richiedere una nuova autorizzazione.

Analoga richiesta di autorizzazione deve essere presentata dalla IF qualora, in una stazione intermedia del percorso, si determinassero per cause accidentali condizioni che non consentono la normale circolazione del trasporto e non fosse possibile provvedere alla sua regolarizzazione. La IF può inserire più trasporti eccezionali in composizione ad uno stesso treno, previa valutazione della compatibilità tecnica tra gli stessi e nel rispetto dei limiti prescritti nelle autorizzazioni.

3.2 Scorta

Per alcuni tipi di trasporti eccezionali occorre verificare, durante il viaggio, il rispetto delle condizioni di sicurezza del carico e dei veicoli. In tali casi il trasporto deve essere scortato da agenti incaricati che, a seconda dei casi, possono appartenere al Gestore IFN e alla IF. L'agente di scorta della IF può essere accompagnato da agenti appartenenti al soggetto mittente della spedizione o alla società proprietaria del rotabile utilizzato.

Gli agenti di scorta sono responsabili dello svolgimento dei compiti indicati nell'allegato 4. Gli agenti di scorta incaricati sono indicati nel documento di autorizzazione.

3.3 Programmazione dell'inoltro dei trasporti eccezionali

Il programma d'inoltro di un trasporto eccezionale deve essere definito dalla IF interessata all'effettuazione del trasporto, indicando i numeri dei treni che intende utilizzare, previo coinvolgimento di eventuali altre IF interessate all'inoltro.

I Referenti accreditati di ciascuna IF devono prendere accordi scritti con i DCM interessati per concordare il programma d'inoltro precedentemente definito, verificando la compatibilità delle prescrizioni d'inoltro indicate nell'autorizzazione con le caratteristiche di composizione e d'impostazione dell'orario dei treni programmati.





In caso di anomalità di circolazione che comportano la parziale realizzazione del programma concordato, sarà cura del Referente accreditato della IF formulare un nuovo programma in relazione all'evoluzione della situazione anomala.

3.4 Annunci di effettuazione

Ciascun DCM interessato dal percorso del trasporto eccezionale deve disporre per la diramazione dell'annuncio indicando al DC/DCO/DU e al DM della stazione d'origine il numero del treno utilizzato e gli estremi dell'autorizzazione.

Il DC/DCO/DU deve trasmettere l'annuncio a tutte le stazioni di giurisdizione poste sul percorso del trasporto con il seguente dispaccio:

“ Con trenodel.....viaggia trasporto eccezionale cui autorizzazione n°.....del.....diretto a ”.

Il DM della stazione d'origine del trasporto eccezionale, sulle linee non gestite con DC/DCO/DU, deve trasmettere l'annuncio a tutte le stazioni del percorso con le modalità previste dall'art. 11 dell'RCT.

Il DM della stazione d'origine del trasporto eccezionale, sulle linee gestite con DC/DCO/DU, prima di disporre la partenza del treno, deve verificare la congruenza del dispaccio di annuncio ricevuto dal DC/DCO/DU con i dati di composizione ricevuti per iscritto dal personale della IF addetto alla formazione dei treni.

Il DM/DCO della stazione limite di sezione DC/DCO/DU, prima di disporre per il proseguimento del treno, deve accertare la congruenza del dispaccio di annuncio ricevuto dalla sezione successiva con quello ricevuto a monte. Nel caso in cui il tratto di linea successivo non sia gestito con DC/DCO/DU egli deve provvedere all'estensione dell'annuncio con le modalità previste dall'art. 11 dell'RCT.

Il DM della stazione di transito di confine o di scambio, ricevuto l'annuncio di arrivo di trasporti eccezionali diretti ad altre Reti o provenienti da altre Reti, nazionali o estere, deve avvisare la Rete ricevente comunicando l'itinerario da percorrere, gli estremi d'inoltro e quelli dell'autorizzazione valida per la Rete stessa.

Gli annunci relativi alla circolazione dei treni con trasporti eccezionali devono essere trasmessi sempre con dispaccio a parte, rispetto ad altri eventuali annunci di circolazione.

3.5 Norme particolari di circolazione dei trasporti eccedenti il profilo limite di carico

I trasporti eccedenti il profilo limite non possono transitare sui binari muniti di sagoma limite a sospensione fissa né sui binari adiacenti i piani caricatori.

Le prescrizioni d'inoltro possono prevedere la rimozione di dispositivi o enti di stazione costituenti ostacolo al libero transito del trasporto eccezionale. In tali casi il DM interessato deve tempestivamente informare l'AM dell'effettiva ora di arrivo del trasporto e, prima di provvedere al ricevimento del treno, deve ottenere dall'AM conferma scritta della predetta rimozione.





3.5.1 Trasporti con “ divieto di incrocio in linea”

Le prescrizioni relative al “divieto di incrocio in linea” devono essere formulate come segue:

- “divieto d’incrocio in linea con treni aventi in composizione altri trasporti eccedenti il profilo limite di carico lato interbinario sui seguenti tratti di linea a doppio binario:”;
- “divieto d’incrocio in linea con tutti i treni e con i carrelli di qualsiasi tipo sui seguenti tratti di linea a doppio binario:”.

Nel caso in cui il divieto di circolazione interessi un tratto di linea adiacente a quello interessato dal trasporto:

- “divieto di contemporanea circolazione con tutti i treni e carrelli di qualsiasi tipo circolanti sul tratto-..... (linea-.....) adiacente, rispetto al transito del trasporto, al tratto-..... (linea-.....)”.

Tale divieto può interessare anche binari di linea non appartenenti alla IFN.

3.5.2 Circolazione in linea dei trasporti con “divieto di incrocio in linea”

Per la circolazione dei trasporti eccezionali aventi un “divieto di incrocio in linea” devono essere osservate le norme seguenti:

- a) Il DM che deve inoltrare un trasporto eccezionale su di un tratto in cui è previsto il divieto di incrocio in linea, quando ritenga tale inoltro opportuno in relazione all’andamento della circolazione, deve prendere preventivi accordi verbali con il DC/DCO/DU o con il DM della stazione limitrofa abilitata.
- b) La circolazione del treno con trasporto eccezionale avente la prescrizione di *divieto di incrocio in linea con tutti i treni e carrelli di qualsiasi tipo* deve avvenire previa interruzione del binario attiguo “per necessità di movimento”. La riattivazione del binario può avvenire solo dopo aver acquisito la certezza che il treno con il trasporto eccezionale abbia liberato la tratta interessata.
- c) La circolazione del treno con trasporto eccezionale avente la prescrizione di *divieto di incrocio in linea con altri treni aventi in composizione trasporti eccedenti il profilo limite di carico lato interbinario* è subordinata ad esplicito vincolo di invio dell’altro treno eccedente il profilo, previ accordi fra i DM delle stazioni attigue interessate. Il nulla osta di invio al treno vincolato può essere concesso solo dopo aver acquisito la certezza che il trasporto eccezionale precedentemente inviato abbia liberato la tratta.
- d) È sempre vietato l’inoltro del treno con trasporto eccezionale avente la prescrizione di *divieto di incrocio in linea con tutti i treni e carrelli* quando il binario attiguo è già interrotto per altri motivi. Si fa eccezione per i trasporti eccezionali scortati da agenti del Gestore IFN, i quali, previo benestare scritto del titolare dell’interruzione e qualora ne sussistano le condizioni di sicurezza, possono concedere per iscritto al DM il benestare per l’inoltro del trasporto eccezionale. In tale evenienza la ripresa della circolazione sul binario interrotto può avvenire, dopo il nulla osta del titolare dell’interruzione, e dopo l’accertamento che il treno con trasporto eccezionale abbia liberato la tratta interessata.





3.5.3 Circolazione nelle stazioni dei trasporti con “divieto di incrocio in linea”

Per la circolazione nelle stazioni dei trasporti eccezionali aventi “divieto di incrocio in linea” devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) per i trasporti con prescrizione di “*divieto d’incrocio in linea con tutti i treni e con i carrelli di qualsiasi tipo*” non scortati da agenti del Gestore IFN, nonché per i trasporti con prescrizione di “*divieto d’incrocio in linea con treni aventi in composizione altri trasporti eccedenti il profilo limite di carico lato interbinario*”, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- sui binari attigui a quello di transito o di sosta del trasporto non devono transitare o sostare veicoli qualora l’intervista sia minore di 2,50 m;
 - sui binari adiacenti non devono sostare veicoli nei primi 20 m dalle traverse limite.
- b) per i trasporti con prescrizione di “*divieto d’incrocio in linea con tutti i treni e con i carrelli di qualsiasi tipo*” scortati da agenti del Gestore IFN devono essere rispettate le seguenti prescrizioni, salvo quanto eventualmente prescritto nell’autorizzazione:
- transito esclusivamente sui binari di corsa, divieto di sosta o di transito del trasporto eccezionale sui binari adiacenti a quelli in cui sostano o transitano altri treni o sostano comunque veicoli. Deroghe possono essere autorizzate dagli agenti di scorta del Gestore IFN nel rispetto delle seguenti distanze minime fra i punti di massimo ingombro del trasporto e il bordo interno della più vicina rotaia del binario attiguo interessato:
 - 1,60 m nel caso in cui il binario adiacente sia occupato da treni viaggiatori o carrozze occupate da viaggiatori;
 - 1,20 m nel caso in cui il binario adiacente sia occupato da altro materiale;
 - ricovero su altri binari di stazione, purché l’istradamento venga concordato preventivamente tra il DM e gli agenti di scorta del Gestore IFN;
 - obbligo di effettuazione di tutte le manovre a velocità non superiore a 7 km/h; sotto il diretto controllo degli agenti di scorta del Gestore IFN;
 - in caso di soste prolungate, il personale di scorta può allontanarsi dal trasporto previa comunicazione verbale al DM; in ogni caso, il personale di scorta deve provvedere ad assicurare l’immobilizzazione dei veicoli oggetto del trasporto eccezionale. In temporanea assenza del personale di scorta, il trasporto non deve in alcun caso essere spostato o manovrato, né subire l’accosto di alcun veicolo.

Per trasporti che hanno una semilarghezza, compresi i maggiori ingombri previsti, superiore a 1855 mm, il documento di autorizzazione deve comunque contenere le seguenti prescrizioni:

- il transito del trasporto deve avvenire esclusivamente sui binari di corsa. E’ consentito il ricovero del trasporto sugli altri binari di stazione con l’esclusione dei binari adiacenti a quelli sui quali sostano o transitano altri trasporti eccedenti il profilo limite di carico;





- sui binari adiacenti a quelli di transito o di sosta del trasporto, il transito e la sosta di materiale rotabile può avvenire solo nel rispetto delle dimensioni delle intervie prescritte nelle relative autorizzazioni.





CAPITOLO 4

OBBLIGHI DELLE IMPRESE FERROVIARIE

4.1 Generalità

L'IF è tenuta ad ottemperare alle incombenze relative all'inoltro del trasporto eccezionale. In particolare deve curare:

- l'assegnazione del carro conforme alla tipologia prevista dall'autorizzazione;
- l'assicurazione del carico al carro secondo le norme vigenti;
- l'applicazione delle prescritte etichette nei modi d'uso;
- la visita tecnica di origine, la visita tecnica nelle stazioni di scambio, l'avviso al personale abilitato alla verifica per i successivi controlli lungo il percorso; i trasporti eccezionali in composizione a treni in regime di accordi VTS, se non diversamente disposto in autorizzazione, non devono essere sottoposti a visita tecnica nella stazione di scambio;
- la definizione del programma d'inoltro del trasporto eccezionale (vedi punto 3.3);
- la scorta del trasporto eccezionale, quando previsto nell'autorizzazione;
- la notifica al personale di condotta delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione, compresa l'eventuale presenza degli agenti di scorta.

La IF deve inoltre assicurare la compatibilità tecnica fra più trasporti in composizione ad uno stesso treno.

4.2 Etichette

Ai rotabili utilizzati per trasporti eccezionali deve essere applicata l'etichetta Modello U. Le etichette Modello U devono essere compilate in ogni parte e devono riportare gli estremi delle autorizzazioni concesse dalle Reti interessate, nell'ordine in cui si incontrano lungo il percorso. Il tagliando piccolo delle etichette deve essere incollato sulla lettera di vettura del trasporto eccezionale.

Sulle etichette Modello U applicate ai trasporti eccezionali, che non eccedono il profilo limite e/o i limiti di massa (per asse o per metro lineare) nelle linee di tutte le Reti interessate al trasporto, devono essere indicate soltanto le sigle delle Reti e gli estremi delle autorizzazioni, e devono essere barrate le due tabelle ivi riportate.

Nei casi in cui l'eccedenza del profilo imponga un orientamento del carico, anche su una sola delle Reti interessate al trasporto, sul lato del carro in cui si trova il punto più critico, individuato dalla relativa autorizzazione, deve essere applicata l'etichetta Modello Ua.

Ai trasporti eccezionali interessati da particolari restrizioni nelle operazioni di manovra devono essere applicate le etichette M. 249, M. 249 bis, M. 249 ter.

Ai trasporti eccezionali interessati da divieto di passaggio su qualsiasi sella di lancio deve essere applicata l'etichetta M. 250.

4.3 Visita tecnica

I trasporti eccezionali, prima di essere messi in circolazione, devono essere sottoposti a visita tecnica da parte di personale abilitato alla verifica come prescritto dalle "Norme per la verifica tecnica dei veicoli".

